

Pubblicato il 14/02/2025

N. 03372/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 08310/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8310 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nicola Andreozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Costanzo e Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

di Flavia La Peruta, Luca Lenhardy e Graziella Piscitelli, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

della graduatoria dei vincitori del “**Concorso** pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di

personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori. Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli", pubblicata in data 15.06.2024 sul sito internet del Ministero della Giustizia e sul portale Inpa - Dipartimento della Funzione Pubblica; b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale e quindi anche: c) dell'elenco degli idonei legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento relativamente al Distretto NA – Corte d'Appello di Napoli, pubblicato in data 27.06.2024 sul sito internet del Ministero della Giustizia; d) del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, pubblicato in data 17.06.2024, con il quale è stata disposta l'assunzione dei vincitori nella parte in cui non è incluso, nel relativo elenco, il nominativo del ricorrente; e) del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024, nella parte in cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione in servizio dei vincitori;

*per quanto riguarda i motivi aggiunti del 16.10.2024:*

della graduatoria dei vincitori del “**Concorso** pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori. Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli”, comprensiva delle riserve e dei titoli di preferenza, depositata in giudizio dall'Amministrazione resistente il 7.10.2024; b) della Graduatoria dei “vincitori e idonei” del “**Concorso** Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP\_NA - 460 unità” depositata dall'Amministrazione nel presente giudizio in data 07.10.2024; c) dei verbali della Commissione, di estremi e contenuto ignoto, con i quali è stato

attribuito al ricorrente il punteggio di 30,725; d) della nota prot. n. 230599 del 23.9.2024 a firma del Direttore dell'Ufficio III del Ministero della Giustizia, depositata in giudizio il 7.10.2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Il presente gravame, come integrato da motivi aggiunti, ha ad oggetto la legittimità delle determinazioni assunte dalla commissione del **concorso** in oggetto in sede di valutazione dei titoli di merito.
2. In particolare, con un unico motivo di censura il ricorrente lamenta la mancata assegnazione di tre punti per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, titolo inserito nella sezione errata del *format* di domanda.
3. Le Amministrazioni resistenti, costitutesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Con ordinanza n. 4991 del 6 novembre 2024, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, disponendo l'obbligo, per l'Amministrazione resistente, di riconoscere al candidato il punteggio aggiuntivo di cui al menzionato titolo e, all'esito, di aggiornare la graduatoria di merito, contestualmente autorizzando l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ritualmente e tempestivamente eseguita dal ricorrente.

La predetta ordinanza, non appellata, non è stata eseguita dall'Amministrazione.

5. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, in rito, il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come già affermato dalla Sezione in controversie analoghe relative al **concorso** in oggetto (v., *ex multis*, sent. n. 14185/24), e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto completamente estraneo alla procedura concorsuale in esame.

7. Nel merito il ricorso è fondato.

Va confermato quanto già statuito in sede cautelare, nel senso che l'abilitazione all'esercizio della professione forense, non considerata dalla Commissione, risulta indicata nella domanda di partecipazione (sotto la voce "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" in calce all'indicazione del titolo di laurea utilizzato per l'accesso al **concorso**) e non necessita di alcuna integrazione, costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del *format* nulla più che una mera irregolarità.

Come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui "*nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoreponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio*" poggia (condivisibilmente) sull'argomento secondo cui ciò "*costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al **concorso***";

Diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un'integrazione postuma della domanda di partecipazione, bensì di prendere atto di quanto

compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell'amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel *format* dedicato, ciò che si risolve, come detto, in una mera irregolarità.

8. Il ricorso va pertanto accolto, con l'obbligo per il Ministero della Giustizia, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto del titolo (abilitazione all'esercizio della professione forense) indicato nella domanda partecipazione, con ogni conseguente determinazione sull'esito della procedura concorsuale e con salvezza delle verifiche in punto di veridicità di quanto dichiarato dal candidato.

9. Quanto alla statuizione sulle spese di lite - le cui regole, come è noto, trovano il loro fondamento unitario nel principio di causalità - deve tenersi conto dell'aggravamento della posizione processuale del ricorrente (risultato, infine, vittorioso nel merito) quale conseguenza della condotta dell'Amministrazione, che han omesso di dare piena ed esatta esecuzione al disposto dell'ordinanza cautelare, ad onta dell'obbligo istituzionale, su di essa gravante, di eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo, a norma dell'art. 112 c.p.a., trascurando di impugnare il provvedimento con lo strumento tipico dell'appello al Consiglio di Stato (cfr., per analoghe considerazioni sul punto, le ordinanze di questa Sezione n. 5519/2024 e n. 5520/2024);

Sussistono infine i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Compensa le spese tra il ricorrente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentino Battiloro**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**